

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI PER INSERIMENTO DI SPAZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DI EVENTI FORMATIVI E SEMINARIALI RIVOLTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL SETTORE VITIVINICOLO**

### **Art. 1 CONDIZIONI GENERALI**

La Camera di Commercio di Verona, ai sensi delle Disposizioni per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione approvate con deliberazione della Giunta camerale n. 179 del 5/7/2010, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", dal D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dall'art. 43 della Legge 449/1997 in materia di sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici, mette a disposizione spazi pubblicitari in occasione dei seguenti eventi formativi organizzati per imprese e professionisti del settore vitivinicolo:

- **"Etichettatura del vino (Quadro normativo, vini DOP e IGP, indicazioni obbligatorie e facoltative, vini bio e vegani, rapporto tra marchi individuali, collettivi, DOP e IGP)"** - 18 ottobre 2016
- **"Concorrenza sleale e strumenti di protezione (Azioni di contrasto alla contraffazione e sistemi di autenticazione/tracciabilità)"** - 25 gennaio 2017
- **"Web reputation dell'azienda e Brand Identity"** - 22 febbraio 2017
- **"Internazionalizzazione - Focus USA e Cina (Nozioni di diritto societario, fiscale e doganale, contrattualistica, strategie di approvvigionamento e distribuzione in loco)"** - 30 marzo 2017

Le date dei seminari potranno subire delle variazioni per esigenze organizzative della Camera di Commercio.

Per ciascun evento, è previsto un numero massimo di quattro sponsorizzazioni, oltre a quelle dei relatori del seminario.

I soggetti che verranno individuati come "sponsor" potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

### **Art.2 DURATA**

Il contratto di acquisto di spazi pubblicitari in occasione dei seminari in oggetto ha durata dalla data di sottoscrizione e fino alla data del seminario o dei seminari per i quali è offerta la sponsorizzazione. Il programma del seminario verrà pubblicato dalla Camera di Commercio non appena disponibile e, comunque, non prima di 30 giorni anteriori alla data prevista per l'evento.

### **Art. 3 PAGAMENTI**

A seguito del pagamento del corrispettivo stabilito, che dovrà essere effettuato prima dell'avvio del servizio, la Camera di Commercio di Verona emetterà fattura nei confronti del Sponsor.

#### **Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI**

Lo sponsor dovrà fornire il file del proprio logo in formato .jpg.

#### **Art. 5 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI**

In conformità all'art. 7 delle Disposizioni per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvate con deliberazione di Giunta Camerale n. 179 del 5/7/2010, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità istituzionali della Camera di Commercio e quelle dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, medicinali, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

#### **Art. 6 RESPONSABILITA'**

Lo Sponsor è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso lo Sponsor decide di collegare.

Lo Sponsor dichiara e garantisce che l'uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione del proprio logo non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti incluse, non limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d'autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Lo Sponsor è l'unico responsabile del contenuto dell'annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Lo Sponsor dichiara la totale non perseguibilità della Camera di Commercio di Verona per qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione.

Lo Sponsor solleva la Camera di Commercio di Verona da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione e la relativa pubblicazione sul sito della Camera di Commercio, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro la Camera di Commercio di Verona causate dalla pubblicazione del proprio logo.

Lo Sponsor non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.

Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato.

#### **Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

La Camera di Commercio di Verona avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare

la risoluzione del contratto, per annullamento del seminario, per imposizione di qualsiasi autorità competente.

In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati.

#### **Art. 8 COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

#### **Art. 9 CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti d'autore e tutela della proprietà industriale.

Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non possano essere risolte tra l'Amministrazione e lo sponsor in via amichevole / con soluzione extra-giudiziale, le stesse dovranno essere deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 10 SOTTOSCRIZIONE**

Il contratto di sponsorizzazione di cui alle presenti condizioni contrattuali dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dello Sponsor che richiede la pubblicazione.

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto saranno a carico dello Sponsor.

Data\_\_\_\_\_

p. lo Sponsor/Sponsor

p. la Camera di Commercio di Verona

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli delle condizioni generali:

Art. 3 PAGAMENTI

Art. 5 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

Art. 6 RESPONSABILITA'

Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Art. 10 SOTTOSCRIZIONE

p. lo Sponsor/Sponsor

\_\_\_\_\_